

**COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI**

Ai sensi della Legge 10/91 Art. 26 e Legge 457/78 art.31e 48  
E Comma 12 allegato I Legge 311/2006

---

Raccomandata AR n.....del.....

All'Illustrissimo Sig.Sindaco  
Del Comune di

.....

Con la presente il sottoscritto,

Nome.....

Cognome.....

Nato a .....il.../.../.....

CF.....

Residente in .....CAP.....

Via / P.zza /.....

Tel.Fisso.....Tel.mobile.....

Email.....

In qualita' di conduttore dell'immobile identificato a mezzo catasto

.....

sito in Via.....

piazza,.....piano.....scala.....

Invia istanza di autorizzazione al Sig. Sindaco per la installazione di un sistema solare per la produzione acqua calda avente:

Superficie solare lorda pari .....mq.

Volume di accumulo pari a .....litri.

Detto sistema solare sara' localizzato sulla mia proprieta' , su proprieta' condominiale .

Piu' precisamente :

Pannelli solari in giardino, su tetto a falda orientata .... (Sud, Sudest – Sudovest), lastrico solare, altro .....

Serbatoio accumulo nel sottotetto, alloggiato vicino ai pannelli solari, in locale ..... specifico.....

Dichiara altresì che per tale intervento di manutenzione straordinaria verra' eseguito nel rispetto delle leggi vigenti 46/90 e 626/94 e norme igienico sanitarie e che tale installazione non comporta il rilascio dell'immobile da parte del conduttore.

Si comunica che qualora fossero trascorsi novanta giorni dal ricevimento di detta mia istanza per l'autorizzazione inviata a mezzo Racc .A R essa si intendera' accolta ai sensi dell'art.48 della L.457/78.

In fede

.....

.....li.....

**Legge 10/91 Art. 26.(Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti)**

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali **non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.**

- **legge 457/78 art.31 (Definizione degli interventi).**

- Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
  - a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- **b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;**

- - c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- - d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. **Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;**

- - e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 , e 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni ed integrazioni.

- **Art 48.457/78 (Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria).**

- **Per gli interventi di manutenzione straordinaria** la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 , è sostituita **da una autorizzazione del sindaco** ad eseguire i lavori. Per gli interventi di manutenzione straordinaria **che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni.**

- **In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.** Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il

termine di cui al precedente comma decorre da tale data. **La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.**

#### **Legge 311 – 26 DICEMBRE 2006 Allegato I Comma 12**

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993 n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati , è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare , nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di una nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti , l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.